



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 26.09.2012 Protocollo N° 432111 64.00.05.01.02 Class: E920.05 Prat. Fasc. Allegati N°1

Oggetto: Sicurezza dei lavori di manutenzione in quota art. 79 bis L.R. 61/85. Casi particolari in cui possono essere progettate misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota alternative a quelle delineate nella DGR 97/2012, Allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4).

Ai Sigg. Direttori
Dipartimenti di Prevenzione
SPISAL
SISP
Aziende ULSS del Veneto

L O R O S E D I

Con riferimento alla sicurezza dei lavori di manutenzione in quota ed agli obblighi introdotti nel territorio regionale dall'art. 79 bis della L.R. 61/85 (inserito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 4/2008), la Giunta Regionale ha approvato con propria Delibera 97/2012 l'aggiornamento delle "Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" già approvate con DGR 2774/2009.

In vista di un'ulteriore semplificazione del procedimento, la stessa DGR demandava alla Direzione Prevenzione di individuare all'interno del campo di applicazione dell'art. 79 bis alcuni casi per i quali, in considerazione della loro frequenza e specificità, siano progettabili misure alternative a quelle delineate nella DGR 97/2012, Allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4).

A tale proposito la scrivente, con il supporto di un gruppo rappresentativo degli operatori ULSS e dei professionisti del settore edile, ha elaborato un documento tecnico, allegato alla presente, nel quale vengono individuati **per tre casi particolari misure per la protezione e prevenzione dei rischi, diverse da quelle di cui alla citata DGR 97/2012, ma parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.**

In riferimento ai suddetti specifici casi, analogamente all'ipotesi in cui le misure progettate siano pienamente rispondenti alle istruzioni tecniche di cui all'Allegato B della DGR 97/2012 (cap. 1.2., 1.3, 1.4), il progettista può sottoscrivere un'asseverazione di conformità se le misure per la protezione e prevenzione dei rischi progettate corrispondono a quelle individuate nel documento allegato.

Sussistendo le suddette caratteristiche, la verifica di conformità all'art. 79 bis della L.R. 61/85 del progetto presentato con la domanda di rilascio del permesso di costruire, ma anche dell'opera da realizzare a seguito della denuncia di inizio attività – SCIA, non comporta alcuna

Direzione Prevenzione

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia - Tel. 041/2791313-14-15 – Fax 041/2791331

e-mail: prevenzione@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

valutazione tecnico-discrezionale. Ne deriva che la positiva conclusione del procedimento non richiede l'emissione di parere sanitario di cui all'art. 5 del DPR 380/01.

Diversamente, per il rilascio del permesso di costruire relativo a progetti che prevedono la realizzazione di misure di prevenzione e protezione per la sicurezza delle manutenzioni in quota alternative a quelle delineate nei cap. 1.2, 1.3, 1.4 dell'Allegato B della DGR 97/2012 e/o per casi diversi da quelli individuati, è necessaria l'espressione del parere sanitario da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS che, a seguito della propria valutazione tecnico-discrezionale, verifica la rispondenza del progetto alla normativa di sicurezza vigente.

Ciò premesso, si trasmette il documento allegato auspicandone la più ampia diffusione presso i professionisti e le amministrazioni comunali del territorio di competenza.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

SERVIZIO TUELA SALUTE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
- dr. Luciano Marchiori -

SR

Servizio per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro – dr. Luciano Marchiori
P.O. Programmazione e Coordinamento SPISAL - dr.ssa Silvia Rosin
Tel. 041/2791336 fax 041/2791331
mail: silvia.rosin@regione.veneto.it
altri progetti/progetto salva la vita dall'alto / lettera casi particolari

Direzione Prevenzione
Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia - Tel. 041/2791313-14-15 – Fax 041/2791331
e-mail: prevenzione@regione.veneto.it

**Sicurezza dei lavori di manutenzione in quota (art. 79 bis L.R. 61/85).
Casi particolari in cui possono essere progettate misure preventive e
protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in quota alternative a quelle delineate nella DGR
97/2012, Allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4).**

All'interno del campo di applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 65/81 si individuano alcuni casi particolari per i quali, in considerazione della loro frequenza e specificità, sono identificate misure alternative a quelle delineate nella DGR 97/2012, Allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4), ritenute parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.

Il progettista, nel rispetto degli obblighi imposti dall'art. 22 del D.Lgs. 81/08, può sottoscrivere un'asseverazione di conformità delle misure progettate rispetto a quelle sotto individuate facendo riferimento allo specifico caso.

In tal caso la verifica di conformità all'art. 79 bis della L.R. 61/85 del progetto presentato con la domanda di rilascio del permesso di costruire, e dell'opera da realizzare a seguito della denuncia di inizio attività – SCIA, non comporta alcuna valutazione tecnico-discrezionale né l'emissione del parere sanitario di cui all'art. 5 del DPR 380/01.

1) Interventi edilizi su coperture di edifici residenziali esistenti per i quali sussiste impossibilità tecnica di accesso dall'interno.

La progettazione delle misure di sicurezza per l'accesso alla copertura deve prevedere l'installazione di sistemi di aggancio e fissaggio per una scala portatile in dotazione all'edificio. Il punto di sbarco, progettato nel rispetto della normativa di sicurezza, non potrà essere collocato ad altezza superiore a m. 7 dal suolo.

2) Interventi edilizi riguardanti coperture (nuove o esistenti) non portanti¹

La progettazione delle misure di sicurezza deve prevedere il divieto di accesso alla copertura e l'apposizione di idonea segnaletica, evidente ed indelebile, che ne sancisca il divieto. Le soluzioni di sicurezza progettate per l'esecuzione dei lavori di manutenzione non devono prevedere lo sbarco sulla copertura.

In caso di installazione su coperture non portanti di elementi fissi (camini, antenne, pannelli solari, ecc.) o impianti che necessitano di successiva manutenzione, la

progettazione delle misure di sicurezza deve prevedere la predisposizione di percorsi sicuri tramite andatoie, passerelle, piani di camminamento esclusivamente per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sugli stessi (punto 1.3 dell'Allegato B alla DGR 97/2012).

Se si tratta di coperture già esistenti per le quali sussiste l'impossibilità tecnica di realizzare percorsi sicuri, le soluzioni di sicurezza progettate per l'esecuzione dei lavori di manutenzione non devono prevedere lo sbarco sulla copertura.

3) Interventi edilizi riguardanti manufatti/tettoie di dimensioni ridotte, tali per cui gli interventi di manutenzione siano sicuri solo lavorando con idonee attrezzature dal bordo della copertura, senza salirvi.

La progettazione delle misure di sicurezza per la manutenzione degli elementi strutturali e di copertura e su eventuali elementi fissi (camini, antenne, pannelli solari, ecc) o impianti deve prevedere il divieto di accesso alla copertura e l'apposizione di idonea segnaletica, evidente ed indelebile, che ne sancisca il divieto. Le soluzioni di sicurezza progettate per l'esecuzione dei lavori di manutenzione devono prevedere modalità di esecuzione degli interventi dal bordo della copertura.

¹ Si assumono le seguenti definizioni:

Copertura portante: copertura che per la sua intera superficie ha consistenza tale da sostenere sia il personale manutentore che eventuali strumenti, materiali, attrezzature di lavoro dello stesso

Copertura parzialmente portante: copertura che presenta porzioni sfondabili (non portanti).

Copertura non portante: copertura totalmente sfondabile caratterizzata da una capacità portante insufficiente a reggere i carichi accidentali dell'attività manutentiva, in relazione alla sua componente strutturale, o per lo stato di degrado della stessa.

Ai fini della determinazione della portanza delle coperture fare riferimento alle Norme tecniche in vigore per le costruzioni